



## CITTÀ DI TORINO

### MOZIONE

Respinta dal Consiglio Comunale in data 21 gennaio 2013

OGGETTO: SPERIMENTAZIONE DI FASCE ORARIE PER I CANI NEL CENTRO CITTADINO.

Il Consiglio Comunale di Torino,

#### PREMESSO CHE

- l'articolo 22 del regolamento comunale n. 320 "Regolamento per la tutela ed il benessere degli animali in città" prevede che l'Amministrazione provveda a realizzare aree per cani "con uniforme distribuzione nel tessuto urbano", mentre l'articolo 21 del medesimo Regolamento, prevede l'obbligo di tenere i cani al guinzaglio nei luoghi pubblici diversi da tali aree;
- la sgambatura libera, un essenziale bisogno etologico dei cani, in assenza di aree cani non può essere effettuata senza violare il regolamento comunale, esponendo i proprietari a sanzioni pecuniarie significative;

#### CONSIDERATO CHE

- nella Circoscrizione 1 non esiste attualmente alcuna area cani, e che dunque i proprietari di cani non dispongono di alcun modo legale per consentire la sgambatura dei propri animali;
- la Città, con la mozione n. 36/2011 approvata dal Consiglio Comunale il 5 dicembre 2011, ha richiesto la predisposizione di un piano per nuove aree cani;
- a seguito della predisposizione del piano, si è verificata la difficoltà di realizzare in tempi brevi delle vere e proprie aree cani nella Circoscrizione 1, tanto che il piano non ne prevede alcuna;
- in altre città è stata sperimentata con successo, come alternativa alle aree cani, l'istituzione di fasce orarie in cui viene permessa la sgambatura libera dei cani, anche in aree verdi non dedicate;
- la Circoscrizione 1 ha approvato il 19 ottobre 2011 una mozione che richiede l'istituzione di un'area cani in parte dei Giardini Reali, prevedendo, in caso di impossibilità di recintare l'area, l'adozione della formula delle fasce orarie in un'area non recintata;

## IMPEGNA

Il Sindaco e la Giunta ad individuare alcune aree verdi, nelle zone della città che non dispongono di aree cani ed, in particolare, nella parte più centrale della Circoscrizione 1, in cui sperimentare la sgambatura libera dei cani - con l'eccezione dei cani mordaci e/o potenzialmente pericolosi registrati nella banca dati regionale ai sensi dell'articolo 7 comma 3 della Legge Regionale 18/2004, per i quali sarà richiesta la museruola - in determinate fasce orarie, scelte con l'obiettivo di minimizzare l'interferenza tra la sgambatura dei cani e gli altri usi delle aree verdi da parte della cittadinanza, rispettando gli orari tipici delle passeggiate degli animali.

---